

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PAULLO

PROVINCIA DI MILANO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO ED ATTIGUO SPAZIO GIOCO- COMUNE DI PAULLO (MI) (CIG N 9831022001).

(il presente documento costituisce uno schema suscettibile di variazioni – le condizioni sostanziali del medesimo, tuttavia, integrando la parte normativa della gestione, non potranno essere modificate)

L’anno duemilaventitré (2023), il giorno ... (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di Paullo, in n., **avanti a me**, **Segretario Generale**, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1), nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a presso la Sede Municipale, in qualità didel Comune di, di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. e P.I.), con sede in Piazza/Via n., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Concessionario", **con sede in** (.....) **Via/Piazza**, n., (C.F. e P.I.), e di agire in rappresentanza della stessa,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:

p r e m e s s o c h e

1) con Deliberazione giunta n. ___ del _____, il Comune ha deliberato l’affidamento in concessione del Servizio Nido e spazio gioco attiguo del Comune;

2) con Determinazione n _____, è stato deliberato dal Comune di procedere all’affidamento in concessione del Servizio per una durata di anni cinque anni, mediante procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3) la procedura è stata affidata a Consorzio Informatica e Territorio S.p.A., quale centrale unica di committenza;

4) il Comune ha ritualmente approvato il Capitolato speciale della concessione;

5) la CUC ha dato corso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

6) l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica;

7) entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (*in lettere*) società e precisamente:

-

-

-

8) con verbale delle operazioni di gara n. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato da con sede legale a (.....) (.....) in, - C.F. e P. IVA n....., ha proposto la aggiudicazione in favore della medesima;

9) all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa e di tutte le altre verifiche indicate dal Codice Appalti, con determinazione dirigenziale n. 2023/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto l'affidamento del servizio di gestione Nido del Comune alla Società Soc.;

10) è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

11) il Concessionario attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

12) il Concessionario, partecipando alla procedura, ha espressamente accettato tutte le condizioni negoziali, ivi comprese quelle enunciate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente convenzione. Il Concessionario dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente convenzione, di conoscere e accettare, quale parte integrante della stessa, tutti gli atti e documenti relativi alla gara;

rilevato che

- A)** non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- B)** il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- C)** le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- D)** sono state rispettate le norme in tema di *stand still*, e per conseguenza la aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- E)** nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, e per le ragioni dettagliate nel disciplinare, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente;
- F)** sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;
- G)** il concessionario, sottoscrivendo la presente, accetta che la precisazione di cui all'art. 7.4 si applica all'intero contratto e a tutte le norme del presente contratto, anche senza uno specifico richiamo;

tanto premesso

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1.1 – Costituiscono parte integrante del presente contratto il disciplinare di gara, il capitolato speciale, la offerta tecnica ed economica formulata dall'aggiudicatario, il piano riguardante la clausola sociale, il PEF, e ogni altro atto o documento facente parte della procedura di gara, a provenienza della CUC, del Comune e dell'aggiudicatario.

1.2 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 – OGGETTO

CONCESSIONE DI GESTIONE SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO E ATTIGUO SPAZIO GIOCO - COMUNE DI PAULLO.

- CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

2.1 - Il Comune di Paullo affida in concessione a _____, che accetta, la gestione:

1. della struttura di asilo nido comunale, comprensiva di spazi aggiuntivi per attività integrative, per l'intera durata dell'affidamento;
2. dei seguenti servizi:

- Coordinamento psicopedagogico unitario e integrato del Polo educativo 0 – 3 asilo nido e servizi integrativi;
- Gestione educativa ed ausiliaria unitaria e integrata del Polo educativo 0 – 3 asilo nido e servizi integrativi;
- Gestione servizio di refezione dedicato al Polo educativo 0 – 3 asilo nido e servizi integrativi;
- Gestione di servizi aggiuntivi ed integrativi e di potenziamento delle attività, secondo l'autonomo progetto pedagogico, gestionale e organizzativo del soggetto concessionario, che conterrà un servizio a standard "senza pappa e senza nanna" e potrà essere implementato ed arricchito con proposte ulteriori verso i bambini e per le famiglie;
- Gestione di un'offerta complessiva di comunità, che veda alla base l'allargamento potenziale delle offerte e il suo rilievo comunitario.

2.2 - La gestione comprende la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività inerenti il ciclo integrato educativo, formativo, sociale, pedagogico e comunitario di un Polo 0 – 3 anni che integri il ciclo dell'asilo nido con quello di servizio integrativo "Centro Prima Infanzia", nonché con i servizi migliorativi, aggiuntivi e di sviluppo di comunità, offerti in sede di gara e l'intero ciclo di funzionamento del Polo educativo, come oltre verrà specificato.

2.3 – A pena di risoluzione di diritto, che potrà essere fatta valere mediante semplice comunicazione a mente dell'art. 1456 cod. civ., il concessionario dovrà gestire il servizio in armonia e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

ART. 3 – CHIUSURA – ALLOCAZIONE RISCHIO –TUTELA SINALLAGMATICA – CONDIZIONI PER FAR VALERE LE RAGIONI.

3.1 – Fatta salva la chiusura imposta da provvedimenti normativi o deliberata dal Comune, si precisa che:

i) il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità. Il servizio dovrà essere reso senza soluzione di continuità.

ii) il servizio, essendo correlato alla tutela di primari interessi pubblici quali l'istruzione, la salute e la sicurezza, non potrà in alcun modo e per qualsiasi titolo o causa essere interrotto dal concessionario, neppure in ipotesi di inadempimento della amministrazione e/o a mente dell'art. 1460 cod. civ. – salvo il diritto di tutela giurisdizionale. A tal fine, il concessionario rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. e a ogni forma di tutela sinallagmatica, fermo il diritto di far valere in giudizio eventuali ragioni;

iii) la sospensione a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa del servizio determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., che l'aggiudicatario riconosce applicabile al presente contratto, siccome chiarito da Cass. Civ., 21740/2016, e C.A. Brescia, 30 gennaio 2023.

3.2 – L'aggiudicatario dichiara di conoscere e accettare la allocazione dei rischi precisata nel disciplinare.

3.3 – Il concessionario potrà far valere in giudizio eventuali contestazioni o ragioni, o domande, solo se in regola con la esecuzione del contratto.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1 - Il Comune concede in concessione il servizio di cui al precedente articolo a condizione che il concessionario osservi le norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato prestazionale - completi degli allegati - approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ____ del _____, che, sottoscritti dal Concessionario per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Si obbliga inoltre al rispetto delle normative ANTICOVID e antipandemiche, vigenti o emanande, anche in ipotesi di riaccutizzarsi della Pandemia, a propria cura e spese.

Art.5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI

5.1 – Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso.

5.2 - I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

5.3 - Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

5.4 – Il Concessionario si impegna altresì all'adempimento di tutte le norme, unitarie e domestiche, in tema di sicurezza sul lavoro.

5.5 – Il Concessionario attribuisce diritto al Comune, anche per il tramite di terzi incaricati, di verificare il rispetto del presente articolo, impegnandosi a consegnare, a semplice richiesta, il DURC e altra documentazione richiesta al fine di accertarne l'adempimento.

5.6 – Il Concessionario si impegna altresì al puntuale pagamento e adempimento di ogni obbligo nei confronti di eventuali ulteriori collaboratori e professionisti, impegnandosi a consegnare quietanza rilasciata e sottoscritta da questi ultimi a semplice richiesta del Comune o di suoi incaricati.

5.7 – La violazione del presente articolo – anche con riferimento agli obblighi inerenti le verifiche del Comune, oltre a quelli sostanziali e formali nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori - determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

Art. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

6.1 - Il Concessionario ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, impegnandosi al rispetto di tali obblighi per tutta la vigenza del contratto.

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO - RISERVATEZZA

7.1 - Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale del Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

7.2. - Il Concessionario si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

7.3. - Il Concessionario si obbliga al rispetto, e a far rispettare, le norme via via vigenti a tutela dei dati personali e della riservatezza.

7.4. - Gli obblighi del presente articolo - siccome tutti gli obblighi di condotta della presente convenzione, anche in assenza di espresso richiamo - si intendono assunti dal concessionario per sé, per i propri amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, per le ausiliarie e subappaltatori e per i loro amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, e per qualsiasi terzo coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione del servizio.

7.5 - Il Concessionario attribuisce diritto al Comune, anche per il tramite di terzi incaricati, di verificare il rispetto del presente articolo, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta, supporto e documentazione.

7.6 - La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

Art. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

8.1. - Il valore della retta full time, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____ = (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € di cui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € costo manodopera non soggetta a ribasso

Il valore della retta Part Time è € dedotto lo sconto del __,00% (_____per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € di cui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € costo manodopera non soggetta a ribasso.

8.2 - Il valore della concessione è stimato in Euro _____ per il periodo dell'appalto relativo ai 5 anni di servizio.

8.3. – Il corrispettivo per l'aggiudicatario è costituito unicamente dai proventi della gestione, trattandosi di concessione di servizio. Stante la allocazione dei rischi pattuita, nessuna somma sarà dovuta dal Comune, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 12 e dall'art. 15 del Capitolato, aventi per oggetto contributi assistenziali che non costituiscono corrispettivo dovuto dal Comune.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

9.1 - La presente concessione avrà durata di anni 5 con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio. Non sono ammesse proroghe, né concesse prelazioni, opzioni o altri diritti in ordine a future gestioni o contratti.

9.2. - Il periodo è relativo agli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica/Comune.

9.3 - Il Concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza e risoluzione, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

9.4 – Laddove, al termine della concessione, per motivi insindacabili, la amministrazione disponesse proroghe tecniche, il Concessionario sarà obbligato a proseguire nella gestione alle medesime condizioni sino al termine della proroga stessa.

Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

10.1. – L'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori impiegati dal predecessore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

10.2 – Nello specifico, si obbliga al rispetto del piano allegato all'offerta, che ne costituisce parte essenziale e sostanziale.

10.3 – La violazione di quanto previsto dall'art. 10.2 determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 11- AGGIORNAMENTO PREZZI.

11.1 – A far tempo dal ~~secondo anno di servizio 2024/2025~~ **dal terzo anno di servizio 2025/2026**, si applicherà la revisione prezzi sulla base della variazione registrata nell'anno precedente ISTAT Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività - Territorio Milano - con due indici e proporzioni = 70% variazione indice 101: scuola dell'infanzia ed istruzione primaria = 30%

Variazione indice generale 00ST: indice generale senza tabacchi.

11.2 - L'adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo, e avverrà esclusivamente su iniziativa del concessionario, sul quale grava l'onere della motivata domanda, secondo quanto previsto anche dall'art. 16 del Capitolato Speciale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare quale parte integrante della presente convenzione.

ART. 12 – PAGAMENTI E CONTRIBUTI

12.2. - Il Concessionario provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l'utenza, è in caso al Concessionario la ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d'Appalto

12.3 - Il Comune provvede al pagamento di eventuali somme a proprio carico di cui al contributo di cui al capitolato speciale e derivanti dal fondo NIDIGRATIS, fermo quanto previsto dall'art. 8.3 - entro 30 giorni fine mese data fattura. Il pagamento è subordinato alla presentazione di DURC in corso di validità e alla regolare esecuzione del contratto.

12.4 – In particolare:

1) con delibera annuale, la Giunta potrà individuare (senza che ciò costituisca obbligo in tal senso) fasce di soggetti che beneficeranno di un contributo del Comune, che non costituirà comunque un corrispettivo, ma una forma di assistenza. Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal capitolato e dallo schema di convenzione;

2) alcuni alunni potrebbero beneficiare del fondo NIDI GRATIS posto a disposizione dalla Regione Lombardia. In tal caso, gli stessi non saranno tenuti al versamento della propria quota di retta al gestore del servizio. Questa ultima sarà versata dal Comune solo dopo la rendicontazione e il pagamento delle relative somme dalla Regione al Comune. Tale pagamento è periodico. L'aggiudicatario non potrà **fatturare e** richiedere il pagamento di tali rette prima che la Regione abbia provveduto a versare i relativi importi al Comune. Una volta ricevute le somme dalla Regione, il Comune ne darà notizia – entro i successivi dieci giorni – al concessionario, che emetterà fattura. Il Comune provvederà a trasferire al gestore tali somme, nei limiti di quanto percepito dalla Regione, nei termini previsti dal contratto. Anche tali importi non costituiscono corrispettivo versato dal Comune, ma mera *girata* delle somme percepite dalla Regione a titolo di contributo assistenziale.

12.5 - L'eventuale inadempimento rispetto alle obbligazioni di pagamento in capo al Comune non consentirà al concessionario di sospendere o ritardare la esecuzione delle obbligazioni, anche di pagamento (come previste anche dal capitolato speciale), a suo carico. I diritti di credito nascenti dal presente articolo potranno essere fatti valere in giudizio dal concessionario solo se questo ultimo risulti adempiente a tutte le proprie obbligazioni.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBCONCESSIONE – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CREDITO

13.1 - La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

13. 2 – Il subappalto è ammesso solo per le parti indicate nell'offerta, previa verifica positiva in

ordine alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. In caso di subappalto, aggiudicatario e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13.3 – In ipotesi di subappalto, dovrà essere consegnato al Comune DURC in corso di validità del subappaltatore medesimo.

13.4 – Il concessionario si assume la responsabilità e si obbliga a:

- a verificare che il subappaltatore sia in regola con tutte le normative in tema di dipendenti, trattamenti e assicurazioni obbligatorie;
- a consegnare DURC del subappaltatore;
- a prevedere che il subappaltatore consenta ogni verifica al Comune;
- a fornire copia al Comune delle medesime assicurazioni, stipulate dal subappaltatore, previste per il concessionario, in relazione alle attività di competenza;
- a garantire il rispetto, da parte del subappaltatore, di tutte le norme di legge e contrattuali.

13.5 – Il Concessionario si obbliga al rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti di subappaltatori e ausiliarie, e al loro puntuale pagamento. A tal fine, si impegna a consegnare, a semplice richiesta del Comune, a fornire quietanza rilasciata da questi ultimi, a dimostrazione della inesistenza di pendenze nei confronti di subappaltatori e ausiliari.

13.6 – È vietata la cessione, anche parziale, da parte del concessionario, della concessione o dei crediti dalla medesima derivanti nei confronti di chiunque.

13.7 – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 14 – GARANZIA

14.1 - A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, il Concessionario ha provveduto al versamento di una garanzia fideiussoria - pari al 10% dell'importo..... - per un totale di € (.....), rilasciata il xx/xx/xxxx dacosì come stabilito per legge.

14.2 – Essa esclude la preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

14.3 – Essa inoltre garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite del Concessionario in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

14.4 - La garanzia verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

14.5 – È obbligo del concessionario mantenere operativa la garanzia per tutta la durata della

concessione (e per le eventuali proroghe necessarie), nonché provvedere alla sua ricostituzione entro cinque giorni dalla sua eventuale escussione in corso di esecuzione. La ricostituzione dovrà avvenire anche laddove la escussione sia contestata, fermo il diritto di far valere in giudizio – successivamente alla ricostituzione – le eventuali contestazioni.

14.6 – La violazione del presente articolo, e in particolare dell'art. 14.5, determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 15 – ASSICURAZIONI

15.1 - Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

15.2 - Il Concessionario è quindi tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (ivi compresi gli utenti), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. La assicurazione deve inoltre coprire eventuali danni alla struttura e a tutto quanto posto a disposizione dal Comune.

15.3 - L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all'art. 11 del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro inerente la concessione, anche se la relativa denuncia pervenga dopo la conclusione del contratto.

15.4 – La polizza dovrà essere regolarmente rinnovata, e dovrà essere consegnata copia della medesima (entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla stipula del contratto) e dei suoi rinnovi al Comune.

15.5 - La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

15.6 - Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. La stipula della polizza e la sua consegna in copia al Comune è condizione per l'inizio del servizio.

15.7 – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 16 - DUVRI

16.1 - Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare senza contestazione alcuna, e si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

16.2 - La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 17 – INTERRUZIONE

17.1 – Il concessionario dovrà sempre garantire la costante presenza del personale indicato in sede di gara (nella cosiddetta composizione standard) per tutta la durata del servizio, senza soluzione di continuità.

17.2 - In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà informare per iscritto il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.

17.3 - Non sono ammesse interruzioni di servizio.

17.4 – La violazione del presente articolo determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 18 – SPESE

18.1. - Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico del Concessionario. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

19.1 – Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, e per qualsivoglia ragione inerente il presente contratto, con possibilità di rivalsa nei confronti del terzo in caso di condanna.

19.2. - Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo dovranno essere immediatamente rimborsate (con escussione della garanzia laddove non intervenga il rimborso nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta), e in ipotesi di crediti del concessionario inerenti il contributo di cui all'art. 15 del Capitolato, saranno posti in compensazione.

19.3 - Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. Il Concessionario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

19.4 – La violazione dei degli articoli 19.2 e 19.3, determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

ART. 20– CONTROLLI

20.1 - La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

20.2 - La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità il Concessionario è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, il Concessionario si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando il Comune da qualsiasi incombenza nonché spesa.

ART. 21 – INADEMPIENZE E PENALITA'

21.1 - Il verificarsi di eventuali inadempimenti o manchevolezze nello svolgimento del servizio, imputabili al Concessionario, saranno contestate dal Concedente, a mezzo PEC, entro giorni 15 (quindici) dalla piena conoscenza del fatto.

21.2 - Entro il termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della contestazione, il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni con le stesse modalità. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dal Concessionario, il Concedente addebiterà una penalità differenziata in ragione della gravità e, secondo la seguente articolazione:

- a. euro 500,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- b. euro 800,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli *standard*;
- c. euro 1.000,00 per inadempimenti nei compiti assegnati a responsabili e coordinatori;
- d. da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti all'erogazione del servizio, graduandone l'importo in base alla gravità;

- e. in caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili al concessionario, euro 2.500,00, per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni;
- f. euro 3.000,00 per infrazioni gravi commesse dolosamente dal personale del concessionario o che causino danni agli utenti o a terzi.

21.3 - Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali, non previsti nel sopra indicato elenco, verrà applicata una penale per ogni evento e per ogni inadempimento da un minimo di euro 200,00 a un massimo di € 2.500,00, motivandone la graduazione.

21.4 – La applicazione delle penali darà diritto ad escutere in proporzione la garanzia (con applicazione dell'art. 14.5), o a compensare dette somme con eventuali crediti del concessionario.

21.5 – Resta inteso che, nei casi previsti dalla legge o dal contratto, oltre alla applicazione della penale, il Comune potrà procedere alla decadenza e risoluzione.

21.6 – La applicazione della penale non pregiudica il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22.4.

ART. 22 – DECADENZA / RISOLUZIONE

22.1 - Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 cod. civ., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante semplice comunicazione ai sensi dell'art. 1456, secondo comma, codice civile con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei casi previsti nei singoli articoli, e in generale nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) mancata collaborazione alla attività di controllo della amministrazione o di altre autorità;
- c) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- d) mancata erogazione del servizio fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali, siccome evenienze pandemiche e il relativo eventuale aumento di oneri o necessità di modifica delle procedure (salva la ipotesi di chiusura imposta alla legge);
- e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g) mancato rispetto dei contratti collettivi;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;
- l) significativa variazione delle condizioni patrimoniali del concessionario;
- m) violazione delle norme in tema di tracciabilità e antiriciclaggio, e dell'art. 24 della presente convenzione.

22.2 - In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando al Concessionario con

comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

22.3 – Il valersi della immediata risoluzione è una facoltà del Comune. La concessione, ove possibile, di un termine per eliminare la problematica, siccome la tolleranza, non implicheranno in alcun modo rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

22.4 – Le parti danno atto che, in ipotesi di inadempienza, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, pur non integrando causa di esclusione, costituisce *culpa in contrahendo* ai fini risarcitori, in quanto il sopralluogo avrebbe potuto ridurre il rischio di offerte cui il contraente non è in grado di adempiere.

Art 23. – RECESSO E SOSPENSIONE

23.1 - È sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al Concessionario. Il preavviso non è richiesto laddove sussistano ragioni di interesse pubblico in tal senso.

23.2 – Sempre per ragioni inerenti la sussistenza dell'interesse pubblico sotteso alla esecuzione del servizio, o per sopravvenuto interesse pubblico, il Comune potrà disporre la sospensione del servizio, anche immediata.

23.2 – In tali casi, nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennità, indennizzo, risarcimento, ristoro, o a qualsivoglia altro titolo.

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

24.1 – Il Concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

24.2 - In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

24.3 - Il Comune verifica in occasione di ogni eventuale pagamento al Concessionario, nonché in qualsivoglia altro momento, a propria insindacabile decisione e anche mediante terzi, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

24.4 – Il concessionario deve garantire il rispetto delle norme anche nei rapporti fra i membri dell'eventuale formazione aggregata, nonché con ausiliari e subappaltatori.

ART. 25 – IMPOSTA DI BOLLO

25.1 - L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

26.1 - Le parti si informano e autorizzano reciprocamente in ordine al trattamento dei dati personali, che avverrà secondo le norme via via vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

27.1 - Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

27.2 - Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Art 28. – COMPETENZA ESCLUSIVA

28.1 - Per ogni controversia che non sia devoluta al Giudice Amministrativo, inerente al presente contratto e (a titolo esemplificativo) alla sua esecuzione, formazione, attuazione, risoluzione, validità, nullità, recesso, interpretazione, e in ogni caso al medesimo connesso, sarà competente in esclusiva il Tribunale di Lodi.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

29.1 - Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

29.2 - Il Comune comunicherà al Concessionario ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

29.3 - Laddove compatibili, le parti tenteranno di risolvere ogni dubbio o questione dando applicazione dei principi sottesi al D. Lgs. 36/2023, fermo restando che la disciplina applicabile è data dal D. Lgs. 50/2016.

29.4. – Tutti gli obblighi di condotta della presente convenzione, anche in assenza di espreso richiamo, si intendono assunti dal concessionario per sé, per i propri amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, per le ausiliarie e subappaltatori e per i loro amministratori, gestori,

collaboratori, soci e dipendenti, e per qualsiasi terzo coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione del servizio.

29.5 – Il concessionario dichiara di aver considerato e accettato tutte le norme del capitolato speciale, fra cui quelle che pongono a suo carico la amministrazione straordinaria, che lo stesso si impegna ad eseguire senza alcun indennizzo, rimborso o corrispettivo, nonché la acquisizione a titolo gratuito, da parte del Comune, di eventuali addizioni e migliorie, salvo l'obbligo alla rimozione, a propria cura e spese, ove fosse richiesto dal Comune.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Concessionario

Per il Comune

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Per il Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

A mente degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., per quanto ritenuti non applicabili dalle parti, il concessionario dichiara di aver conosciuto e valutato prima di presentare l'offerta, di aver esaminato, ponderato e di accettare le seguenti pattuizioni, delle quali ha tenuto conto nel valutare la convenienza dell'offerta e della stipula del contratto:

Art. 2.3, in ordine al rispetto delle normative;

Art. 3 – Chiusura, allocazione del rischio, tutela sinallagmatica, condizioni per far valere le ragioni;

Art. 5 – Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

Art. 7 – Codice di comportamento e riservatezza;

Art. 8.3., avente per oggetto la circostanza che il corrispettivo è costituito solo da proventi del servizio;

Art. 9 – Durata della concessione;

Art. 10 – Clausola sociale;

Art. 11.2, relativo all'onere di avviare la procedura di revisione prezzi mediante domanda motivata del concessionario;

Art. 12 – Pagamenti e contributi;

Art. 13 – Cessione del contratto, subconcessione, subappalto, cessione crediti;

Art. 14 – Garanzia;

Art. 15 – Assicurazioni;

Art. 16 – DUVRI;

Art. 17 – Interruzione;

Art. 19 – Responsabilità;

Art. 20 – Controlli

Art. 21 – Inadempienze e penali;

Art. 22 – Decadenza e risoluzione;

Art. 23 – Recesso e sospensione;

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 28 – Competenza esclusiva;

Art. 29.4, relativa alla assunzione anche per conto terzi di tutti gli obblighi;

Art. 29.5, relativo alla manutenzione straordinaria e alle addizioni e migliorie;

Art. 9.1.D del Capitolato, avente per oggetto la inesistenza di obblighi, in capo al Comune, di deliberare contributi assistenziali;

Art. 15 del Capitolato, relativo ai contributi del Comune, che non costituiscono corrispettivo ma forma assistenziale; cui il Comune non assume alcun impegno di delibera e che quindi potranno mutare; il cui mancato versamento non costituisce motivo di sospensione o ritardo nelle prestazioni del concessionario, che potrà agire per ottenerne il pagamento solo se in regola con l'adempimento di tutte le prestazioni, anche pecuniarie, a suo carico;

Art. 20 del Capitolato, afferente la revisione prezzi;

Art. 20 del Capitolato, in ordine alla risoluzione contrattuale e al recesso;

Art. 21 del Capitolato, relativi alle conseguenze della risoluzione;

Art. 24 del Capitolato, inerente alla possibilità di compensare il credito per spese legali da parte del Comune con quanto dovuto a titolo di contributo;

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Concessionario

Per il Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
